

Provvedimento n. 17 del 30 gennaio 1996 BANCHE POPOLARI VENETE

LA BANCA D'ITALIA

Vista la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

Visto il Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 461;

Vista la propria comunicazione del 22 agosto 1995, con la quale ha disposto l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 287/90;

Sentiti in data 29 settembre 1995 i rappresentanti della Banca Popolare Veneta, della Banca Popolare Vicentina, della Banca Popolare di Asolo e Montebelluna e della Banca Popolare di Castelfranco Veneto;

Vista la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato il parere espresso dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge n. 287/90, nella sua adunanza del 18 gennaio 1995;

Considerate le seguenti circostanze;

Le parti.

La Banca Popolare Veneta è la capogruppo dell'omonimo gruppo creditizio comprendente tre società controllate tra cui il Credito Industriale Sanmarinese. La rete di sportelli è concentrata nel Veneto (116 dei 118 sportelli operanti al 31 dicembre 1994); in particolare, 61 sono ubicati a Padova, 17 a Treviso e 16 a Vicenza.

La Banca Popolare Vicentina è la capogruppo dell'omonimo gruppo bancario composto da altre quattro società tra cui la Banca Popolare Vicentina SIM. La "Popolare" è presente quasi esclusivamente nella provincia di Vicenza dove operano 83 delle 101 dipendenze della banca.

La Banca Popolare di Asolo e Montebelluna è la capogruppo dell'omonimo gruppo bancario che comprende due società controllate tra cui la "A.M. Factor Spa". L'attività bancaria è concentrata nella provincia di Treviso dove sono operanti 39 dei 46 sportelli della banca.

La Banca Popolare di Castelfranco Veneto non fa parte di un gruppo creditizio e opera prevalentemente nella provincia di Treviso dove è presente con 14 dipendenze su un totale di 24.

L'istruttoria.

Nel corso di un accertamento ispettivo la Banca d'Italia è venuta a conoscenza dell'esistenza di un protocollo d'intesa sottoscritto fra la Banca Popolare Veneta, la Banca Popolare Vicentina, la Banca Popolare di Asolo e Montebelluna e la Banca Popolare di Castelfranco Veneto. Nel predetto protocollo d'intesa è previsto che le parti concordino i tassi e le altre condizioni da applicare alla clientela nonché le politiche di espansione territoriale. In relazione alla potenziale lesività dell'art. 2, comma 2, lettera a) e c) della legge n. 287/90 del protocollo d'intesa, la Banca d'Italia ha avviato l'istruttoria ai sensi dell'art. 14 della stessa legge nei confronti delle citate Banche Popolari.

Il mercato rilevante.

Il mercato geografico. L'intesa coinvolge banche la cui attività si esplica principalmente nella regione Veneto e, più in particolare, nelle province di Padova, Vicenza e Treviso.

Il mercato merceologico. L'intesa intende coordinare il comportamento commerciale delle banche aderenti sui mercati della raccolta - conti correnti, depositi a tempo e certificati di deposito - e degli impieghi bancari.

I risultati dell'istruttoria

Le argomentazioni delle parti

Nel maggio del 1992 le Banche Popolari "Veneta" "Vicentina" e "Asolo-Montebelluna" hanno dato vita a un progetto di collaborazione volto a perseguire economie di scala e un più elevato livello di efficienza operativa. Il progetto prevedeva l'accentramento in un'unica società delle partecipazioni comuni detenute dalle tre banche; tale società holding era inoltre, nelle intenzioni dei soci fondatori, la sede naturale per realizzare ulteriori forme di integrazione operativa tra le "Popolari".

Nel luglio dello stesso anno ognuna delle tre "Popolari" ha costituito una propria holding a cui sono state conferite le rispettive partecipazioni; analoga operazione ha effettuato, nel dicembre del 1992, la "Popolare di Castelfranco" che nel frattempo aveva aderito all'iniziativa. Le interessenze conferite alle quattro finanziarie si configurano come partecipazioni di minoranza in società operanti nel parabancario, nell'informatica o in altre attività strumentali. Nel dicembre 1993, è stata infine costituita la Società Bancaria di Partecipazioni Spa nella quale sono confluite le quattro holding finanziarie.

Nell'ottobre del 1992 le Banche Popolari "Veneta", "Vicentina" e "Asolo-Montebelluna" hanno sottoscritto il protocollo d'intesa oggetto della presente procedura; successivamente, in data 10 marzo 1993, aderiva all'accordo anche la "Popolare di Castelfranco".

Nel merito delle contestazioni della Banca d'Italia, le parti riconoscono che le clausole del protocollo individuate nel provvedimento di avvio dell'istruttoria risultano nella forma contrarie all'art. 2 della legge n. 287/90. Precisano peraltro che obiettivo dell'accordo era di ribadire l'impegno delle parti all'integrazione di alcune strutture operative, anche nella prospettiva di eventuali aggregazioni; successivamente alla sottoscrizione del protocollo d'intesa vi sono state in effetti delle trattative per la fusione tra la Banca Popolare Veneta e la Banca Popolare Vicentina.

Nei fatti, il coordinamento dei comportamenti è avvenuto limitatamente agli ambiti operativi assegnati alla Società Bancaria di Partecipazioni Spa:

- la gestione delle partecipazioni comuni, con particolare riferimento alla "Servizi Elettrocontabili Spa" e alle società del gruppo "Arca";
- l'espletamento di servizi comuni nel settore della formazione del personale, del marketing e delle campagne promozionali in genere;
- l'acquisizione e distribuzione, tramite le banche partecipanti, di prodotti finanziari e assicurativi.

Le clausole contestate dell'accordo, nei termini con i quali sono state sottoscritte, non hanno mai portato a un coordinamento sui tassi e sulle altre condizioni da applicare alla clientela o sulle politiche di espansione territoriale; nè vi sono state comunicazioni reciproche in occasione della trasmissione dei piani sportelli alla Banca d'Italia. I tassi attivi e passivi sono sempre stati fissati autonomamente, anche in base alle variazioni dei tassi ufficiali (T.U.S.) e risultano in linea con quelli di mercato; l'assenza di un coordinamento sulle politiche di espansione territoriale è dimostrata, ad esempio, dall'apertura di sportelli delle Popolari "Veneta", "Asolo-Montebelluna" e "Castelfranco" nella provincia di Vicenza e dall'acquisizione da parte della Banca Popolare Vicentina della Banca Popolare di Venezia, zona di espansione di elezione della Banca Popolare Veneta.

Le valutazioni della Banca d'Italia

In linea con l'orientamento comunitario l'art. 2 della legge n. 287/90 definisce contrarie alla concorrenza le intese che abbiano per oggetto o per effetto di falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare i prezzi e ripartire i mercati.

La Corte di Giustizia ha più volte interpretato la norma nel senso di ritenere sufficiente un oggetto lesivo per dichiarare un'intesa restrittiva della concorrenza (sentenze 11 gennaio 1990, causa 277/87, Sandoz; 30 gennaio 1985, causa 123/83, BNIC/Clair).

Come riconosciuto dalle parti, le attività contemplate nelle clausole dell'accordo contestate dalla Banca d'Italia rientrano indiscutibilmente fra quelle ritenute vietate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) e c) della legge n. 287/90.

Accertato che l'intesa ha come obiettivo, e dunque per oggetto, di restringere la concorrenza è opportuno valutare la consistenza di tale restrizione anche al fine della determinazione della gravità della violazione. Rilevano sia il grado di coesione fra i sottoscrittori dell'accordo sia il potere di mercato detenuto dalle banche aderenti allo stesso.

Come emerge dalla documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, il coordinamento fra le quattro banche si è rivelato precario sin dalle prime fasi del progetto. Lo dimostrano diverse circostanze; in primo luogo l'adesione in tempi diversi rispetto alle altre banche della "Popolare di Castelfranco Veneto" alla Società Bancaria di Partecipazioni Spa e al protocollo d'intesa; le stesse incertezze manifestate dalla "Popolare di Asolo-Montebelluna" nell'aderire alla Società Bancaria di Partecipazioni Spa; l'inserimento della Banca Popolare Vicentina, successivo all'acquisto della Banca Popolare di Venezia, in un'area territoriale di elezione della Banca Popolare Veneta; il fallimento delle trattative per la fusione tra le Banche Popolari Veneta e Vicentina.

Quanto al potere di mercato, le quote relative ai depositi detenute congiuntamente dalle banche aderenti all'intesa superano la soglia di attenzione individuata dalla Banca d'Italia nella sola provincia di Vicenza (26,95 per cento al 31 dicembre 1994); in tale provincia la "Popolare Vicentina" detiene il 20,95 per cento dei depositi. I principali concorrenti della "Popolare" nella provincia sono la C.R. Verona, Vicenza, Belluno e Ancona (24,08%) e il Banco Ambrosiano Veneto (17,26%). Tali banche, insieme alle maggiori banche nazionali anch'esse presenti, consentono di configurare una presenza territoriale tale da assicurare la pluralità dell'offerta in tutti i settori di competenza.

Nella provincia di Treviso le quattro banche popolari detengono congiuntamente il 20,79 per cento dei depositi; la Cassamarca ha il 23,62 per cento e il Banco Ambrosiano Veneto il 13,87 per cento. Nella provincia di Padova le quote dei depositi detenute congiuntamente dalle parti ammontano al 16,16 per cento.

Con riferimento alle quote di mercato degli impieghi, nelle province considerate e a livello regionale non viene superata la soglia di attenzione.

Conclusioni

L'intesa ha un oggetto lesivo della concorrenza; tuttavia, in ragione della precarietà dell'accordo e per lo scarso potere di mercato delle banche aderenti non dà luogo a una restrizione consistente. Non si ritiene pertanto che debbano essere irrogate sanzioni nei confronti delle parti.

La Banca d'Italia, tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

che il protocollo d'intesa sottoscritto dalla Banca Popolare Veneta, dalla Banca Popolare Vicentina, dalla Banca Popolare di Asolo e Montebelluna e dalla Banca Popolare di Castelfranco Veneto costituisce un'intesa vietata ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) e c) della legge n. 287/90 relativamente alla previsione che le parti concordino i tassi e le altre condizioni da applicare alla clientela nonché le politiche di espansione territoriale.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge n. 287/90, può essere proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo del Lazio, entro 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Antonio Fazio